



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 23 LUGLIO 2025

In materia di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”*

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309
Del 23 luglio 2025

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 23 LUGLIO 2025

In materia di applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”*

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 23 luglio 2025

Premessa

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), tenuto conto che la legge 6 novembre 2012 n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, le attribuisce, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia e che l’articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”* (di seguito d.lgs. n. 39/2013), la individua quale soggetto preposto a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina ivi recata, intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto stesso, ritenendo che il testo attualmente vigente necessiti di urgenti modifiche.

Criticità conseguenti ai recenti interventi legislativi

La disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità, introdotta con il d.lgs. n. 39/2013 in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento cruciale per prevenire la corruzione ed evitare che situazioni di conflitto di interessi possano compromettere l’imparzialità e la trasparenza nell’azione amministrativa, sanciti nell’art. 97 della Costituzione. Tuttavia, l’efficacia di tale disciplina risulta oggi seriamente compromessa a causa di interventi normativi frammentari e non coordinati che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni.

Le proposte che di seguito verranno elencate, pertanto, sono accomunate dal medesimo intento di ristabilire un quadro armonico in una materia che, per la sua peculiarità, necessita di interventi normativi che seguano un approccio organico e non episodico.

Già in passato, l’ANAC nell’esercizio delle sue funzioni di supporto consultivo e di proposta normativa, aveva evidenziato la necessità di intervenire per sanare le criticità emerse nell’applicazione di tale

disciplina, come risulta dalle più recenti segnalazioni a Governo e Parlamento del 2024¹ e del 2025². Nello specifico, in tali atti l’Autorità aveva sottolineato l’esigenza di ripristinare l’integrità del sistema originariamente delineato dal d.lgs. n. 39/2013 e di costruire un corpo normativo che affrontasse in modo strutturale le problematiche interpretative e applicative sorte nel decennio successivo alla sua entrata in vigore e alle eventuali mutate esigenze di lotta alla corruzione, ma che non snaturasse il sistema di prevenzione dei conflitti di interessi originariamente pensato dal legislatore ed esplicitato nei principi delineati nella legge delega.

Negli ultimi anni, infatti, la disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità contenuta nel d.lgs. n. 39/2013 è stata oggetto di diverse novelle legislative – inquadrate nell’ambito di provvedimenti dedicati a materie diverse e non connesse alla disciplina dei conflitti di interesse quale strumento di prevenzione della corruzione – che hanno introdotto puntuali modifiche di alcune delle disposizioni contenute nel citato testo normativo, non sempre invero coerenti con l’impianto generale del decreto stesso e con la *ratio* perseguita nella legge delega.

In particolare, con la legge n. 21/2024³ è stato ridotto da due anni ad un anno il periodo di raffreddamento per le ipotesi di inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti ad enti di diritto privato regolati o finanziati previste dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013.

Inoltre, con il medesimo intervento normativo, sono stati introdotti due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*) che hanno escluso l’applicabilità della disposizione in questione nel caso di carica o attività professionale di *“carattere occasionale o non esecutivo o di controllo”* ed introdotto la necessità di adottare *“presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse”*; con l’ulteriore precisazione dell’applicazione di tali presidi organizzativi *“anche ai componenti dell’organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti”*.

¹ Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 10 luglio 2024, in materia di modifica della fattispecie di inconferibilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2024.

² Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 26 marzo 2025, in materia di modifica della fattispecie di inconferibilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”, alla luce della legge 21 febbraio 2025, n. 15 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

³ Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante *“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024.

Più recentemente, la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024 ha dichiarato parzialmente incostituzionali gli *“artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)”*, per violazione della legge delega e, dunque, dell’art. 76 della Costituzione.

Come è già stato rappresentato nell’atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 10 luglio 2024, l’intervenuta pronuncia di incostituzionalità ha prodotto una significativa aporia rispetto alla speculare ipotesi di inconferibilità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, che si differenzia da quella dichiarata incostituzionale unicamente per l’ambito territoriale di riferimento.

Criticità questa che l’Autorità ha proposto di superare con una lettura orientata della pronuncia della Corte costituzionale che consentirebbe di escludere la rilevanza, per tutte le fattispecie previste dall’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico in provenienza di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico. Nel summenzionato atto di segnalazione n. 2 del 2024, l’Autorità aveva quindi evidenziato l’opportunità di eliminare, quale presupposto dell’inconferibilità di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale circa la violazione dell’art. 76 della Costituzione dovuta all’equiparazione degli stessi agli incarichi di natura politico – elettiva.

Successivamente il legislatore, con l’articolo 21, comma 5- *quinquies*, del c.d. decreto Milleproroghe 2025⁴, è nuovamente intervenuto sulla disposizione richiamata, mediante l’integrale abrogazione del comma 2, che prevedeva diverse ipotesi di inconferibilità di incarichi a soggetti che avessero ricoperto in precedenza incarichi di natura politica di livello locale o cariche di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative nell’ambito della stessa Regione.

Tale intervento di modifica normativa - oltre a non aver risolto la segnalata criticità venutasi a creare con riferimento al comma 1 del medesimo articolo 7 - è stato all’origine di ulteriori incertezze nel sistema delle inconferibilità delineato dal d.lgs. n. 39/2013 che, nell’intento della delega legislativa di cui alla legge n. 190/2012, avrebbe dovuto assicurare il rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico

⁴ Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

e funzioni di gestione amministrativa, nell'ottica della prevenzione di qualsiasi conflitto di interessi nell'esercizio dell'attività amministrativa.

In particolare, la *ratio* delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013 (i cui commi 1 e 2 si differenziavano unicamente per l'ambito territoriale di riferimento degli incarichi) è quella di precludere il conferimento di incarichi amministrativi a coloro che abbiano rivestito in passato cariche politiche.

Ciò analogamente a quanto previsto dai successivi articoli 8, per gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali, e 11, 12, 13 e 14, che prevedono l'incompatibilità tra incarichi amministrativi e componenti dell'organo di indirizzo politico delle regioni e degli enti locali.

È evidente come l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, abbia creato un vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale e una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte in ambiti territoriali regionali.

ANAC ha quindi approvato un ulteriore atto di segnalazione (atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 26 marzo 2025), con il quale ha chiesto di "ripensare" l'abrogazione integrale dei divieti contenuti nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, ripristinandone le previsioni e limitandone l'ambito soggettivo di applicazione "in provenienza" alle cariche in organi di indirizzo politico; al contempo, si è chiesto di adeguare in tal senso anche la previsione di cui al comma 1 della disposizione stessa.

Ancora più recentemente, con un altro intervento inserito nell'ambito di un disegno di legge dedicato a materie diverse rispetto alla prevenzione della corruzione (articolo 12-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025⁵), sono state introdotte due ulteriori modifiche del d.lgs. n. 39/2013.

Con la prima, si è modificato l'articolo 2 del decreto in esame (dedicato alla definizione dell'ambito di applicazione della disciplina delle inconferibilità/incompatibilità), stabilendo che le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si applichino unicamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e all'articolo 110, comma 1, del TUEL, riducendo così l'ambito di applicazione della disposizione in questione.

Di conseguenza, l'inconferibilità di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale conferiti a componenti di organi politici o a presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico finisce per trovare applicazione nelle ipotesi di incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, entro determinati limiti della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima o alla seconda fascia dei ruoli, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione (art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001) e nelle ipotesi di copertura dei posti di

⁵ Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato (art. 110, TUEL).

Inoltre, con ulteriore integrazione dell'articolo 12, dedicato alle incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni, è stato introdotto il comma 4-*bis*, ove è previsto che tali incompatibilità non si applicano ai dirigenti di ruolo dello stesso ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

Come è facile comprendere, si tratta di interventi che non rispondono ad una comune *ratio* ma che, nel tempo, hanno ridotto l'ambito di applicazione delle singole fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 39/2013, in maniera spesso disomogenea e dando luogo a criticità applicative per le fattispecie rimaste in vigore.

Da un punto di vista generale, non si può quindi che rilevare la scarsa opportunità di interventi puntuali su alcune disposizioni o, di più, su frammenti di disposizioni, che non tengono conto del necessario coordinamento tra previsioni che, almeno nell'intento del legislatore delegato, avrebbero dovuto rispondere alle medesime esigenze di prevenzione della corruzione.

Ne sono la dimostrazione le diverse criticità che l'Autorità ha già avuto modo di rilevare, soprattutto con riferimento alla fattispecie di inconfiribilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013 (si vedano i già citati atti di segnalazione del 2024 e del 2025 a cui si rinvia), una delle disposizioni di più frequente applicazione, tanto nell'esercizio di funzioni consultive che di vigilanza, rappresentando il passaggio da incarichi politici presso enti locali a cariche presso esso enti locali, pubblici o in controllo pubblico, uno dei nodi più delicati nella strategia del contrasto alla corruzione mediante la prevenzione dei conflitti di interesse.

Con particolare riferimento alla più recente novella legislativa, si segnala, in particolare, la peculiare scelta di intervenire su una disposizione di carattere generale inserita nel Capo dedicato ai principi generali della disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità (articolo 2, d.lgs. n. 39/2013) per limitare l'ambito di applicazione di una sola delle fattispecie di inconfiribilità disciplinate nei Capi successivi.

Si evidenzia, altresì, l'inconfiribile richiamo all'articolo 110 del TUEL nell'ambito di una disciplina delle inconfiribilità applicabile in ambito regionale, nonché il mancato riferimento ad altre disposizioni vigenti, sia del d.lgs. n. 165/2001 che di altri testi normativi, che disciplinano l'attribuzione di incarichi esterni, ulteriori rispetto alla previsione del comma 6 dell'articolo 19 dello stesso decreto n. 165/2001.

Non ultimo, il contrasto della limitazione dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 39/2013 ai soli dirigenti esterni rispetto alle esigenze di tutela della *ratio* anti corruttiva della norma, indicata chiaramente dal legislatore tra i criteri forniti al Governo nell'ambito della legge delega n. 190/2012, il cui articolo 1, comma 50, lettera c), prevede espressamente che *"È escluso in ogni caso [...] il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico [...]"*.

Perplessità desta, inoltre, la possibilità ammessa dal novellato articolo 12, del d.lgs. n. 39/2013 che all'interno della stessa amministrazione i dirigenti possano legittimamente ricoprire in contemporanea anche incarichi di componente di organo di indirizzo, contrariamente al principio cardine della separazione

tra l'attività politica e di indirizzo e l'attività di gestione⁶, peraltro disciplinato proprio dal richiamato d.lgs. n. 165/2001, il cui articolo 4, comma 4, stabilisce che *"Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente"*.

Ad ulteriore evidenza della censurata modalità di intervento legislativo su singole disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 vi è la previsione contenuta nell'articolo 2 di un disegno di legge (A.S. 1452 - A.C. 2500), approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, con la quale si abroga integralmente l'articolo 7 del decreto stesso.

Tale abrogazione, oltre ad essere inserita in un progetto di legge in origine dedicato a materia completamente diversa da quella della disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità – le regole per la determinazione del numero di consiglieri e assessori regionali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 –, non tiene conto del contenuto della delega legislativa di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012, ove si è inteso precludere, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, il passaggio, senza soluzione di continuità, da cariche politiche a incarichi amministrativi.

Come già rilevato, le inconfiribilità di cui all'art. 7, d.lgs. n. 39/2013, si collocano tra le fattispecie più rilevanti nella strategia del contrasto alla corruzione delineata dalla legge n. 190/2012, e la loro eliminazione dal sistema finirebbe per lasciare privo di disciplina il passaggio da incarichi politici presso enti locali a cariche presso esso enti locali, pubblici o in controllo pubblico, rendendo ancora più difficoltoso il controllo di un conflitto di interesse che il legislatore delegato ha ritenuto meritevole della tutela "rafforzata" rappresentata dalla disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità.

In questo senso devono essere lette le ripetute richieste di intervento del legislatore che l'Autorità ha già avanzato con riferimento alla disposizione in esame con gli atti di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2/2024 e n. 2/2025 - e di cui si ribadisce la rilevanza anche in questa sede - finalizzate tutte al ripristino di un quadro normativo idoneo alla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013, resa difficoltosa dal susseguirsi dei recenti e frammentari interventi giurisprudenziali e normativi sulle singole disposizioni del decreto stesso.

⁶ Oggetto di deroga da parte di specifiche normative, come ad esempio dall'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) che consente agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionali.

Incarichi presso uffici di diretta collaborazione

Una categoria di incarichi che, seppur non toccata dalle più recenti modifiche normative, necessita, ad avviso di questa Autorità, di un intervento del legislatore, è quella relativa agli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione.

Com'è noto, sulla base delle definizioni contenute nelle lettere j) e k) dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, solo gli *"incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione"* sono espressamente inclusi nel perimetro applicativo della disciplina delle inconferibilità/incompatibilità, mentre tale disciplina non trova applicazione con riferimento agli incarichi di responsabile presso detti uffici, o uffici diversamente denominati, che svolgono funzioni di supporto degli organi di vertice delle amministrazioni (tipicamente il Capo di gabinetto e altri incarichi analoghi, seppur diversamente denominati).

Ne consegue che l'Autorità si trova, di volta in volta, ad esaminare le differenti mansioni attribuite ai soggetti in questione, al fine di verificare, al di là delle definizioni utilizzate, lo svolgimento in concreto di attività di tipo gestionale che possano far ritenere l'incarico connesso ad attività di tipo amministrativo piuttosto che di raccordo politico.

A testimonianza delle difficoltà interpretative connesse alla corretta distinzione della tipologia di funzioni esercitate dai soggetti che ricoprono incarichi di responsabilità negli uffici di diretta collaborazione, vi sono le diverse richieste di parere che continuano a pervenire dai RPCT che si trovano a dover dirimere questioni connesse all'applicazione o meno, in tali casi, della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013.

L'Autorità ha da tempo sollevato dubbi sulla scelta del legislatore di non ricomprendere i responsabili degli uffici di diretta collaborazione nel campo di applicazione della richiamata disciplina, in considerazione del ruolo «sostanzialmente decisivo di questi funzionari nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni» (atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4 del 10 giugno 2015), in quanto, sebbene non squisitamente gestionale come da disposizioni normative (si veda, ad esempio, quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 44/2023⁷) è paragonabile a quello svolto da coloro che rivestono un incarico amministrativo di vertice all'interno delle pubbliche amministrazioni. È stata, di conseguenza, evidenziata la disparità di trattamento che viene a crearsi rispetto a tali figure apicali, connotate da un rapporto di tipo fiduciario con il vertice politico (ad es. Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale, ecc.).

Infatti, come evidenziato nell'atto di segnalazione sopra citato, di difficile comprensione appare la scelta di escludere l'applicazione delle cause di inconferibilità – specie quelle derivanti da condanna penale o da casi

⁷ Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

di evidente conflitto di interessi – nei confronti di un Capo di gabinetto che, seppur in via indiretta, si trova a stretto contatto con i soggetti chiamati ad indirizzare e a svolgere funzioni decisive per l'attività dell'amministrazione.

In questo senso non appare dirimente neanche l'approccio sostanzialistico adottato, di necessità, dall'Autorità nella valutazione dei casi sottoposti al suo esame, ritenendosi più opportuno introdurre nell'ordinamento una categoria generale che consenta di rendere omogenea l'applicazione della disciplina delle inconferibilità/incompatibilità a incarichi destinati ad incidere sull'imparzialità dell'amministrazione.

La questione è stata oggetto di esame anche nell'ambito del *Quinto ciclo di valutazione* del *Groupe d'Etats contre la corruption* (GRECO) del Consiglio d'Europa, incentrato su "Prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità nei governi centrali (funzioni esecutive di alto livello) e nelle forze dell'ordine". Le relative raccomandazioni, tra l'altro, rappresentano la necessità di sottoporre a controlli di integrità i soggetti che esercitano funzioni esecutive di alto livello, applicando loro le verifiche idonee a prevenire conflitti di interesse

Anche alla luce di tali raccomandazioni, l'Autorità rinnova quindi la proposta di estendere l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 anche ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, indipendentemente dall'attribuzione specifica di funzioni di carattere dirigenziale e in considerazione del ruolo che essi necessariamente svolgono nel processo decisionale dell'amministrazione.

Proposte di modifica

Alla luce delle suesposte considerazioni si formula la seguente proposta emendativa della normativa vigente con riferimento agli incarichi di responsabile presso gli uffici di diretta collaborazione, al fine di adeguare la disciplina delle inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, nonché alle raccomandazioni espresse dal GRECO nel *Quinto ciclo di valutazione*: integrare la definizione di "incarichi amministrativi di vertice" contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto stesso, aggiungendo, dopo le parole "Direttore generale," le parole "responsabile nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione".

Di seguito il testo della disposizione con l'integrazione suggerita.

"Art. 1

Definizioni

1. Omissis

2. Ai fini del presente decreto si intende:

[...]

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale, responsabile nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione [...]".

Tanto premesso e ritenuto l'Autorità segnala

l'opportunità di una revisione complessiva del d.lgs. n. 39/2013 al fine di porre rimedio alle difficoltà interpretative cui molte delle disposizioni in esso contenute danno luogo, molte delle quali già evidenziate dall'Autorità in precedenti atti di segnalazione a Governo e Parlamento, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato. A tal fine ANAC si rende disponibile ad ogni proficua forma di collaborazione istituzionale.

Medio tempore segnala, altresì, l'opportunità di integrare la definizione di *"incarichi amministrativi di vertice"*, di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 39/2013, nei termini di cui sopra, al fine di includervi coloro che presso la pubblica amministrazione ricoprono l'incarico di *"responsabile nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione"*.

Approvato dal Consiglio nella adunanza del 23 luglio 2025

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 agosto 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente